Anno XXXV. | Sabato, 7 Ottobre 1882. | Num. 274.

L'OPINIONE

Giornale Quotidiano

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI:

	MESE	TRIM.	SEM.	ANNO
Provincie del Regno	L. 3 —	L. 7	L. 14	L. 26
Roma	» 2 50	» 6	» 11	» 20
Per gli Stati d'Europa e l'Egitto	» — —	» 15	» 29	» 56
Stati-Uniti dell'America settent.	» — —	» 18	» 34	» 66
America meridionale	» — —	» 20	» 38	» 72
Cina, Giappone, Chili, Australia	» — —	» 24	» 46	» 88

Gli abbonamenti scadono coll'ultimo d'ogni mese.

Ciascun foglio: **per Roma e Napoli** *cent.* **5**
per le altre Provincie cent. **10.**
Un foglio arretrato cent. **20.** Per Roma **10.**

LE ASSOCIAZIONI SI RICEVONO:
In Roma all'Amministrazione del Giornale, via del Seminario, 87, piano terreno. Nelle Provincie, presso gli uffici postali.
A Parigi, all'AGENCE HAVAS, rue Nôtre Dame des Victoires, 34. — A Londra, DELIZY DAVIES et C., I. Finch Lane.
Le lettere e i reclami devono essere inviati franchi all'Amministrazione del Giornale. Non si restituiscono i manoscritti.

Gli abbonamenti che si prendono per l'estero devono pagarsi in oro.

Per gli annunzi, rivolgersi *esclusivamente* all'Agenzia d'Annunzi dell'*OPINIONE*, via del Seminario, 87, piano terreno, ROMA.

1 Roma, 6 Ottobre

BOLLETTINO POLITICO

Continua il silenzio del governo inglese sulla quistione egiziana; sembra però vada accentuandosi sempre più la divergenza fra i governi francese ed inglese nella quistione del controllo finanziario, che quest'ultimo vuole assolutamente abolire e surrogare con istituzioni che presentino maggiori guarentigie e nelle quali siano rappresentate anche altre potenze.

In questo momento la quistione che più preoccupa l'Inghilterra è il riordinamento dell'esercito egiziano. Ecco su questo proposito le informazioni dello *Standard*:

L'Inghilterra, esso dice, avendo riconosciuto che per motivi politici, l'occupazione permanente dell'Egitto è impossibile, la formazione e l'organizzazione di un esercito egiziano diviene indispensabile. Lo stato precario delle relazioni dell'Egitto coll'Abissinia ed i possedimenti egiziani situati oltre ai confini dell'Egitto propriamente detto, non permettono al paese di sottrarsi alle spese considerevoli di un esercito permanente. Per altre ragioni di politica interna è necessario, nell'interesse dell'Egitto, al pari che in quello dell'Inghilterra, che il governo del kedive abbia a sua disposizione una forza armata capace e degna di fiducia.

L'esperienza del passato ed uno studio serio dei bisogni dell'avvenire dimostrarono che non è necessario che questa forza sia numericamente considerevole e salga alla cifra di 12,000 uomini, riconosciuti indispensabili dal controllo; ma bisogna all'opposto che la forza numerica, relativamente debole, sia compensata dalla disciplina, dalla mobilità e dalle qualità militari del corpo. Dopo gli avvenimenti testè accaduti, è evidente che non si può pensare a formare un simile esercito con gli elementi indigeni. L'esercito che Araby aveva formato coi *fellah* venne congedato per sempre, e bisognerà lasciar passare almeno una generazione prima di poter pensare a reclutare l'esercito nella popolazione agricola del paese; si crede che sia preferibile lasciare i contadini alle loro occupazioni ordinarie.

Se la politica del governo turco si fosse mostrata leale e più sincera, la Turchia avrebbe offerto un vasto campo pel reclutamento dell'esercito egiziano. Ma gli avvenimenti dei sei ultimi mesi non permettono di pensare a questa eventualità. È certo possibile trovare una soluzione pratica e soddisfacente di questa grave quistione; ma non è ancor giunto il tempo di occuparsene.

Accanto all'esercito, si tratta di organizzare una gendarmeria, e per quest'arma, si metterà senza dubbio a profitto l'attitudine naturale che gli albanesi mostrarono sino ad oggi per questo genere d'occupazione.

La terza parte del progetto concepito da Baker pascià consiste nell'organizzazione d'una polizia municipale nelle città principali; gli elementi che compongono questo corpo sarebbero scelti nella popolazione indigena più degni di fiducia.

Si spera che la effettuazione completa di questo piano permetterà in tempo opportuno il ritiro delle truppe inglesi, senza che siano turbati l'ordine all'interno e la sicurezza all'estero, ovvero siano posti in pericolo gl'interessi che l'esercito inglese si recò a difendere in Egitto.

GLI SPONSALI DEL DUCA DI GENOVA

La *Gazzetta Ufficiale* ha annunziato gli sponsali di S. A. R. il Duca di Genova con S. A. R. la Principessa Maria Isabella di Baviera. Alla gioia della famiglia reale per questo fausto avvenimento, partecipa il popolo italiano.

S. A. R. la principessa Maria, Isabella, Luigia, Amalia, Elvira, Bianca, Eleonora di Baviera, è nata a Nymphenbourg il 31 agosto 1863. Non ha dunque compiuto ancora vent'anni. Essa è figlia del principe Adalberto, zio dell'attuale re di Baviera, e morto nel 1875, e della principessa Amalia di Spagna.

S. A. R. il principe Tommaso, duca di Genova, è nato il 6 febbraio 1854.

La sposa, ornata di tutte le più pregevoli qualità della mente e del cuore, viene ad accrescere la schiera delle buone e nobili principesse che allietarono in ogni tempo la nostra Corte.

Lo sposo è noto agli italiani, per la sua cultura, per l'amore dimostrato al proprio paese, per i servigi resi alla nostra marina, per i lunghi viaggi intrapresi a vantaggio della scienza e della patria.

Non è la prima volta che la Casa di Savoia stringe vincoli di parentelà con la famiglia regnante di Baviera. Nel secolo scorso Carlo Emanuele III ebbe in moglie la principessa Luigia Cristina di Baviera Sultsback; e nel 1417, l'elettore Lodovico di Baviera sposò Matilde di Savoia, figlia del principe Amedeo.

Ai giovani sposi e alle loro Auguste Famiglie offriamo, anche noi, i più fervidi e rispettosi augurii di felicità.

LA LOTTA ELETTORALE

Colla promulgazione del R. decreto di scioglimento della Camera e di convocazione dei Collegi elettorali è ufficialmente indetta la lotta dei partiti per le elezioni, la quale, però, può dirsi che sia stata iniziata fin dal giorno in cui venne pubblicata la riforma elettorale.

Lo scioglimento della Camera era ritenuto inevitabile e prossimo, dopo la promulgazione della nuova legge, essendo naturale e legittimo che non dovessè ritardare pei nuovi elettori l'esercizio del diritto ad essi riconosciuto con quella legge, ed essendo evidente che la vecchia Camera non potesse con alacrità proseguire il lavoro legislativo, dopo ch'era stato ammesso il bisogno di aggiungere maggiore vitalità al corpo elettorale.

Appunto perchè la lotta è da lungo tempo impegnata, crediamo superfluo indicare i criteri che ci guideranno, avendoli noi ripetutamente esposti negli articoli che pubblicammo in questi mesi.

Quel largo spirito di moderazione e di equità, che fu guida costante al nostro partito ed a noi nelle precedenti lotte elettorali, sarà pure la base fondamentale della nostra attitudine nella lotta presente, nella quale, appunto perchè trattasi del primo esperimento d'una delle più ardite riforme elettorali d'Europa, tutti i partiti sinceramente costituzionali hanno il dovere di dar prove della massima moderazione ed equità, affine di non disperdere, in vani dissidi, forze che vanno congiunte per combattere i nemici delle istituzioni.

Noi combattemmo la riforma elettorale, non perchè non ammettessimo la convenienza di un allargamento di suffragio, che il ministero presieduto dall'on. Minghetti aveva già riconosciuto indispensabile, ma perchè ci pareva che la riforma proposta sancisse in una volta passi troppo lunghi e pericolosi.

Però, dopochè la riforma divenne legge, dichiarammo non solo che la avremmo rispettata, giacchè questo era il nostro dovere di cittadini, ma che avremmo cooperato, con tutti gli sforzi, affinchè non si avverassero le previsioni di coloro che l'avevano combattuta, e i frutti di essa riuscissero utili alle istituzioni e alla patria.

Ora è giunto il momento in cui il paese sarà chiamato a dimostrare la propria educazione politica e il suo spirito di progresso.

L'ora del grande esperimento è suonata; tocca ai partiti, agli uomini più autorevoli di essi dar prova di attività, di zelo e di saviezza politica.

Da parte nostra, nulla sarà omesso affinchè l'esperimento riesca tale da aggiungere vigore a quelle istituzioni monarchiche, senza delle quali sarebbe inevitabile la rovina della patria.

Le istituzioni devono uscire rinvigorite dalla lotta, mercè la dimostrazione che i partiti sovversivi hanno piuttosto audacia che forza, sono più clamorosi che numerosi.

E noi speriamo che, mediante opportuni accordi, ove saranno indispensabili per combattere i nemici della monarchia, questa dimostrazione si avrà piena ed intera.

Come abbiamo detto più volte, piucchè fusioni, nel largo senso della parola, e che non sarebbero nè logiche, nè efficaci, noi desideriamo quegli accordi parziali che le condizioni di certi Collegi indicassero come utili o necessari.

Di accordi più larghi si potrà trattare, più tardi, in Parlamento. Abbiamo la fiducia che i parziali accordi elettorali, nell'interesse delle istituzioni, si raggiungeranno facilmente, se il partito progressista costituzionale sarà animato dal largo spirito di moderazione e di equità che guiderà il partito nostro.

È superfluo dichiarare che nella lotta, pur combattendo le persone, serberemo sempre, verso di tutti, quei modi che i partiti leali ed educati devono osservare, e che sono nella tradizione del nostro vecchio giornale.

Ai nostri corrispondenti dalle varie provincie, che ci promettono ed hanno già cominciato ad inviarci informazioni sul movimento elettorale, noi rivolgiamo calda raccomandazione di esattezza e sollecitudine nelle notizie, e di larga equità negli apprezzamenti.

Non abbiamo bisogno di aggiungere che da parte nostra approviamo il concetto esposto da vari giornali e da associazioni politiche di non combattere le candidature degli uomini eminenti e più autorevoli dei vari partiti, la cui esclusione dalla Camera sarebbe un danno pel Parlamento.

Cogliamo anzi l'occasione per ringraziare la *Riforma*, che, malgrado della sua scarsa abituale benevolenza verso il partito moderato, ha biasimato, con nobili parole, quegli elettori del Biellese che annunziano di voler opporre un candidato all'onorevole Sella.

I partiti, che furono unanimi nel respingere le dimissioni dell'illustre uomo di Stato, non possono che essere concordi nel desiderare di vederlo ritornare al suo posto in Parlamento, con una votazione degna del suo nome e dei servigi da lui resi alla patria e alla causa liberale.

Crediamo pure che non sia conveniente combattere le candidature dei ministri nei loro naturali collegi, e ci pare che ormai questo concetto sia entrato nelle nostre norme elettorali.

Avremo occasione, specialmente nelle polemiche che non mancheranno di suscitare i discorsi del capo del gabinetto, dell'on. Minghetti e di altri autorevoli oratori, di svolgere più ampiamente le nostre idee. Per ora ci sembra di aver delineato, in modo franco e chiaro, i nostri criteri.

Conchiuderemo ripetendo l'augurio che dalla riforma elettorale sorga nuovo vigore per le istituzioni e quindi nuova forza per questo giovine Regno, che, animoso e pieno di fede, muove passi si arditi nella via della libertà, forte della concordia fra Re e Popolo.

Crediamo opportuno, nell'interesse dei nostri lettori, di pubblicare il testo unico della nuova legge elettorale, promulgato col decreto reale del 24 settembre. Eccolo integralmente:

TITOLO I.

Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.

Art. 1. Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere, per nascita, o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge;

2. Di aver compiuto il 21° anno d'età;

3. Di saper leggere e scrivere;

4. D'avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Art. 2. Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, coloro che provino di aver sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio.

Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova:

1. I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere ed arti, costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed arti; presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2. I delegati e sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole od istituti pubblici o privati; i presidenti, o direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle Università o degl'istituti superiori del regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello; i notai, i ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile, gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4. Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale, e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti o mestieri, di belle arti, di musica, ed in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5. Coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni, e che, per il grado della loro istruzione, vennero esonerati dalla scuola reggimentale o la frequentarono con profitto;

6. I membri degli ordini equestri del Regno;

7. Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali e comunali, o di giudici conciliatori o vice conciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice-pretori comunali, di uscieri addetti all'autorità giudiziaria; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso e di mutuo credito legalmente costituite, od amministrato di Opere pie;

8. Gli impiegati in attività di servizio o collocati a riposo con pensione o senza dello Stato, della Casa Reale, degli uffici del Parlamento, dei regi Ordini equestri, delle provincie, dei comuni delle Opere pie, delle Accademie e corpi indicati nel n. 1 del presente articolo: dei pubblici Istituti di credito, di commercio, d'industria, delle Casse di risparmio, delle Società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi e direttori di opifici e stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno, innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

9. Gli ufficiali e sottoufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 14;

10. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, e come benemeriti della salute pubblica;

11. I decorati della medaglia dei Mille e coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia.

Art. 3. Sono parimente elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 1:

1. Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19,80. Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non comunale;

2. Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500;

3. I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

4. Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80 compresa la sovrimposta provinciale;

5. Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:

Nei comuni che hanno meno di 2500 abitanti, di lire 150.

In quelli da 2500 a 10,000 abitanti di lire 200.

In quelli da 10,000 a 50,000 abitanti di lire 200.

In quelli da 50,000 a 150,000 abitanti lire 330.

In quelli superiori a 150,000 abitanti di lire 400.

Art. 4. L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se quegli che domanda l'iscrizione nelle liste non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che resulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 20 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 5. Le imposte di cui nel numero 1 dell'articolo 3 si imputano a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

Art. 6. Per la computazione del censo elettorale, le imposte su beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle su beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in parti uguali fra locatore e conduttore: e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia pagata per patto dall'enfiteuta o dal conduttore, oppure dal padrone diretto o dal locatore.

Art. 7. I proprietari di stabili che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero immediatamente del diritto elettorale.

Art. 8. Per costituire il censo elettorale stabilito al numero 1 dell'articolo 3 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del regno.

Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, de' quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel consenso dei coniugi omologato dal tribunale.

Art. 9. Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei diritti elettorali nascenti dalle disposizioni dell'articolo 3 ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri, deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza della Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Art. 10. I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime, e le imposte sui beni spettanti a tali Società sono imputati nel censo dei gestori o direttori, fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 11. Le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazioni di eredità.

Art. 12. Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito, possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado l'esercizio del diritto elettorale nel proprio collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.

Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello stesso modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 13. L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale dove ha il domicilio politico. Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile.

L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile o la sua residenza in altro collegio elettorale, e vi abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei mesi, può, dopo questo termine, chiedere, con dichiarazione firmata, al sindaco del comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non produce effetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo d'aver rinunciato all'attuale domicilio politico con altra dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.

Art. 14. I sottufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle provincie o dei comuni.

TITOLO II.

Delle liste elettorali.

Art. 15. Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 16. Il quindici gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che non essendo inscritti nelle liste sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, per non avendo compiuto il ventunesimo anno di età lo compiono non più tardi del 30 giugno dell'anno in corso.

Art. 17. Ogni cittadino del regno che presenta la domanda per essere iscritto nelle liste elettorali deve corredarla con le indicazioni comprovanti:

1. Il luogo e la data della nascita;

2. L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza di cui all'art. 13;

3. I titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la inscrizione.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n. 1 dell'art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente: nel caso ch'egli non la possa sottoscrivere è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Art. 18. Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa o spesa.

Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione.

Art. 19. Trascorso il termine di cui all'articolo 16, la Giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione e revisione delle liste degli elettori.

Art. 20. La Giunta deve formare o rivedere le liste degli elettori entro il mese di febbraio.

Essa può dividersi in sezioni di tre membri almeno, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.

Art. 21. La Giunta deve inscrivere nelle liste anche coloro che non hanno fatto alcuna domanda, nè presentato alcun documento, quando abbia verificato che riuniscano i requisiti per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro inscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio politico nel comune, a termine dell'art. 13.

Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio.

Art. 22. Le liste devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del comune, colle indicazioni di cui all'art. 17.

Nella formazione delle liste sarà compilato con le stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14.

Art. 23. Non più tardi del primo giorno di marzo la Giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

La Giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso.

Art. 24. La pubblicazione prescritta dall'art. 23 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali siasi deliberata l'iscrizione nella lista elettorale.

Art. 25. La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificargli per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

Art. 26. Ogni cittadino, nel termine indicato dall'art. 23, può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi inscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta.

Il reclamo, con cui s'impugna una inscrizione, deve entro i tre giorni successivi, essere notificato per cura della Giunta alla parte interessata.

Art. 27. Fra il 20 e il 31 marzo il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente ommessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.

Art. 28. Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 aprile, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 aprile stesso.

I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.

Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia.

Art. 29. Il sindaco entro tre giorni dall'approvazione delle liste, deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il Consiglio comunale ha cancellati dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.

Queste notificazioni, del pari che quelle cui all'art. 25, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali che devono

farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

Art. 30. Qualora la Giunta od il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario all'uopo delegato, a spese del comune.

Art. 31. Qualunque cittadino può appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

L'apppello dev'essere presentato entro il giorno 20 aprile alla Commissione elettorale della provincia, e notificato entro lo stesso termine all'interessato, allorchè s'impugna un'iscrizione.

Può essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla Commissione predetta, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

Art. 32. La Commissione per gli appelli elettorali è composta del prefetto, che la presiede, del presidente del Tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, e di tre consiglieri provinciali.

Questi ultimi vengono eletti dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria. In questa votazione ciascun membro del Consiglio scrive sulla propria scheda soltanto due nomi, e si proclamano eletti i tre consiglieri che raccolgono maggior numero in voti.

Art. 33. Spirato il termine di cui al precedente articolo 21, e non più tardi del 25 aprile un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'articolo 22, coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti d'appello debbono essere trasmessi al presidente della Commissione provinciale.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 34. La Commissione provinciale, entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste ed i documenti, si raduna per pronunziare sugli appelli di cui nell'art. 31.

Essa deve compiere l'esame degli appelli e decidere sui medesimi entro il mese di giugno.

Le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate.

Art. 35. Il giorno 10 giugno la Commissione provinciale decreta la definitiva approvazione della lista.

La lista dev'essere pubblicata nel rispettivo comune non più tardi del 15 luglio e rimanervi affissa fino al 31 luglio.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 29, sono notificate agli interessati entro cinque giorni dalla pubblicazione della lista.

Art. 36. L'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nelle liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente, prima che il collegio sia dichiarato vacante.

Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero della perdita o sospensione dell'elettorato politico, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale.

Spetterà inoltre alla Giunta municipale di introdurre nell'elenco di cui all'art. 22 le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 14, come per iscrivere altri che nell'intervallo sieno caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 37. Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

Se coloro che reclamano sono gli interessati, di cui nel capoverso dell'art. 35, il sopradetto ricorso con l'analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o più elettori; od invece al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'art. 35, a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nel precedente articolo.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati quanto coloro che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio comunale e della Commissione provinciale.

Art. 38. Il ricorso con i relativi documenti, si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentino, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Art. 39. Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al sindaco le sentenze della Corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 40. La Giunta municipale, appena le venga notificata la proferita sentenza, fa nelle liste la prescritta rettificazione, allegandovi copia della sentenza.

Art. 41. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario si fanno in carta libera e sono esenti da tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette per gli effetti di cui negli articoli 26, 31 e 32, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino inscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclami per la iscrizione o cancellazione altrui, viene sottoposto a una multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.

Art. 42. Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione provinciale, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del comune.

Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle e metterle in vendita.

Art. 43. Negli otto giorni che precedono quello fissato per la riunione dei collegi elettorali, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante l'inscrizione loro sulla lista, in base alla quale si procede all'elezione.

TITOLO III.

Dei collegi elettorali.

Art. 44. Il numero dei deputati per tutto il regno è di 508 ed è ripartito fra le diverse provincie nel modo seguente:

La provincia di Alessandria ne elegge num. 13 — Ancona 5 — Aquila 7 — Arezzo 5 — Ascoli Piceno 4 — Avellino 8 — Bari 11 — Belluno 3 — Benevento 5 — Bergamo 7 — Bologna 8 — Brescia 9 — Cagliari 7 — Caltanissetta 4 — Campobasso 7 — Caserta 14 — Catania 9 — Catanzaro 8 — Chieti 7 — Como 9 — Cosenza 10 — Cremona 6 — Cuneo 12 — Ferrara 4 — Firenze 14 — Foggia 6 — Forlì 4 — Genova 13 — Girgenti 6 — Grosseto 2 — Lecce 9 — Livorno 2 — Lucca 5 — Macerata 5 — Mantova 5 — Massa e Carrara 3 — Messina 8 — Milano 18 — Modena 5 — Napoli 18 — Novara 12 — Padova 6 — Palermo 11 — Parma 5 — Pavia 8 — Perugia 10 — Pesaro e Urbino 4 — Piacenza 4 — Pisa 5 — Porto Maurizio 3 — Potenza 10 — Ravenna 4 — Reggio Calabria 7 — Reggio Emilia 5 — Roma 15 — Rovigo 4 — Salerno 12 — Sassari 4 — Siena 4 — Siracusa 6 — Sondrio 2 — Teramo 5 — Torino 19 — Trapani 4 — Treviso 6 — Udine 9 — Venezia 6 — Verona 6 — Vicenza 7.

Art. 45. L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista nei collegi, la cui circoscrizione è determinata nella tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrale di essa.

Ciascun collegio elegge il numero dei deputati attribuitigli alla tabella medesima.

Art. 46. Il riparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima Sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del regno.

Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle provincie e dei collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, mandamenti, circondari e provincie che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

Art. 47. Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comuni in guisa che il numero degli elettori non sia superiore a 400, nè inferiore a 100 elettori inscritti.

Quando gli elettori inscritti in un comune siano in numero inferiore al 100, si costituisce la sezione riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni di comuni limitrofi.

Art. 48. La ripartizione del comune in sezioni è fatta dall'autorità comunale.

La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni, e la designazione del capoluogo della sezione, dove debbono riunirsi gli elettori, è fatta con decreto reale.

Quando la lontananza del capoluogo della sezione o le condizioni della viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni aventi meno di 100 elettori, purchè il loro numero non scenda mai al di sotto di 50.

Art. 49. I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione dei collegi, a quello stabilito per le elezioni, devono decorrere almeno quindici giorni.

Art. 50. Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti.

Non si possono convocare gli elettori di più che due sezioni nel medesimo fabbricato, ed ogni sezione deve avere una sala propria.

Art. 51. Il comune capoluogo di sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, ed a ciascuno dei presidenti se vi sono più uffici un bollo municipale ed un numero di schede in carta bianca non inferiore al numero degli iscritti sulle liste elettorali della sezione stessa.

L'uso di altre schede è vietato.

Art. 52. In ciascuna sezione si costituisce un ufficio provvisorio, il quale è presieduto:

Nei luoghi dove risiede una Corte d'appello, dal presidente e dai consiglieri della Corte per ordine di anzianità;

Nei luoghi dove non risiede una Corte di appello, dal presidente, dai vicepresidenti, dai giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità, del tribunale del circondario.

Negli altri luoghi, dai pretori e dai vicepretori, e se il comune non è capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Rimanendo nello stesso comune più sezioni, si osserva, per la presidenza provvisoria, la stessa regola; alla sezione più numerosa, che diventa la prima del comune, presiedono i superiori di grado, o i più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri del comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte dalla Giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni, e i due più giovani fra gli elettori presenti.

Mancando i consiglieri comunali, vengono chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori i due elettori più anziani fra i presenti.

L'ufficio provvisorio, composto del presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce consultiva.

Art. 53. L'ufficio provvisorio si costituisce alle 9 ant. del giorno nel quale è indetta l'elezione.

Art. 54. La sala delle elezioni deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non più alto di un metro, con una apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione; nell'altro siede l'ufficio elettorale.

La tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.

Art. 55. Non può essere ammesso ad entrare nella sala delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 43.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto di ottenerne dal sindaco un altro, sul quale deve però dichiararsi duplicato.

Art. 56. Nessuno può entrare armato nella sala delle elezioni.

Art. 57. Non è ammesso a votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.

Questa lista, non che l'elenco di cui all'articolo 22, devono essere affissi nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

L'ufficio deve inoltre ammettere a votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi fanno parte di quel collegio, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 37 o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'art. 14.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale, e dagl'individui appartenenti ad altri corpi organizzati con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriori al decreto che convoca il Collegio.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 58. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata può, senza la sua richiesta, collocarsi nella sala dell'adunanza o nelle vicinanze.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Quest'articolo, in uno agli articoli 65, 66, 67, 69, 70, e agli articoli dall'86 al 98 del titolo V, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle sezioni.

Art. 59. Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato.

Art. 60. La sezione, purchè siano presenti almeno venti elettori, elegge l'ufficio definitivo, composto di un presidente e quattro scrutatori.

Ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto tre nomi, e si proclamano eletti i cinque che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Colui che ha più voti è il presidente; a parità di voti si proclama eletto il maggiore d'età.

L'ufficio così composto nomina il segretario, scegliendolo fra gli elettori del Collegio presenti all'adunanza, nell'ordine seguente:

a) Notai;

b) Cancellieri e vice-cancellieri di pretura;

c) Segretari e vice-segretari comunali;

d) Altri elettori.

Il segretario vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.

Esso dev'essere rimunerato coll'onorario di lire 20, a carico del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Art. 61. Se il presidente ricusa, od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore ch'ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente. In caso di rinuncia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori, sono ad essi surrogati coloro che, nello scrutinio, ottennero maggior numero di suffragi, nell'ordine determinato dal numero dei suffragi medesimi.

Art. 62. Se alle ore 10 ant. non sono incominciate le operazioni elettorali per la costituzione del seggio definitivo, o non si trovano nella sala dell'adunanza almeno 20 elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio provvisorio diventa definitivo. Esso nomina il segretario secondo le norme stabilite nell'art. 60.

Art. 63. Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, si estrae a sorte il nome di uno degli scrutatori, il quale deve firmare a tergo tante schede quanti sono gli elettori della sezione. Di mano in mano che lo scrutatore firma le schede, il presidente vi imprime il bollo municipale di cui all'art. 51, e le pone in un'urna di vetro trasparente.

Se questo scrutatore si allontana dalla sala non può più firmare le schede, ed è sostituito da un altro scrutatore, pure estratto a sorte.

Si tiene nota nel processo verbale del nome degli scrutatori che firmano le schede, e del numero delle schede da ciascuno firmate.

Art. 64. Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato; chiama, o fa chiamare, da uno degli scrutatori o dal segretario, ciascun elettore nell'ordine della sua inscrizione nelle liste, e riconosciuta la sua identità, estrae dall'urna una scheda e gliela consegna spiegata.

Art. 65. L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli scrive:

a) Quattro nomi nei collegi che devono eleggere quattro o cinque deputati;

b) Tre nomi nei collegi che devono eleggere tre deputati;

c) Due nomi nei collegi che devono eleggere due deputati.

A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti.

Qualunque altra indicazione è vietata.

Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore, di sua confidenza; il segretario lo fa risultare sul verbale, indicandone il motivo.

Art. 66. Scritta la scheda, l'elettore la consegna piegata al presidente che la depone in una seconda urna di vetro trasparente, collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono i voti nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constatare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista, che deve contenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori della sezione.

Art. 67. Gli elettori che si presentano dopo l'appello ricevono dal presidente la scheda, e votano nel modo sopra indicato.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane. Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello e se non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti nella sala.

Art. 68. Compiute le operazioni di cui negli articoli precedenti, e trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione. Aperta quindi l'urna e riscontrato il numero delle schede scritte dai votanti, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare allo scrutatore eletto col minor numero di voti.

Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato le schede ed il segretario, notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Finita quest'operazione, si numerano anche le schede rimaste nella prima urna, e si riscontra se corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

Qualora si verifichino differenze, se ne prende nota nel processo verbale.

Art. 69. Sono nulle:

1. Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'art. 65;

2. Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'articolo 63;

3. Quelle che portano e contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Si hanno come non iscritti sulla scheda i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei deputati per i quali l'elettore ha facoltà di votare; in entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

Se nella scheda è segnato più volte il nome di uno stesso candidato, nel computo dei voti esso viene calcolato una volta sola.

Art. 70. L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione, e sulla metà delle schede.

Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Nel verbale, da stendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate, proferite dall'ufficio. Le schede bianche, le nulle, le contestate in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste, devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Subito dopo lo scrutinio dei suffragi, le altre schede sono arse in presenza dell'adunanza, eccetto che dieci elettori almeno non protestino contro la non sincera lettura delle schede, o contro la sostituzione di esse. In tal caso tutte le schede, vidimate come sopra, vengono annesse al verbale, in plico suggellato.

È riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare sui reclami giudizio definitivo.

Art. 71. L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale, sottoscritto, seduta stante, dai suoi membri; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali è depositato nella segreteria del comune dove si raduna la sezione.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali della sezione che contengono il riscontro dei votanti ordinati nel precedente articolo 66.

Art. 72. Il presidente, o per esso uno degli scrutatori di ciascuna sezione, reca immediatamente un altro esemplare del verbale, colle schede e carte di cui all'articolo 70, all'ufficio della prima sezione del collegio.

Art. 73. Il presidente dell'ufficio della prima sezione del collegio, in unione ai presidenti delle altre sezioni intervenuti all'adunanza o agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare l'operato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, sui quali è provveduto ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 70.

Il segretario della prima sezione diventa segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza dei due terzi di coloro che hanno qualità d'intervenirvi.

Art. 74. Il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama, in conformità delle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, eletti nel limite del numero dei deputati assegnati al collegio, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti.

Art. 75. Se tutti i deputati assegnati al collegio non sono stati eletti nella prima votazione, il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama, in conformità alle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, il nome dei candidati che ottennero maggiori voti in numero doppio dei deputati che rimangono da eleggere, e nel giorno a ciò stabilito dal regio decreto di convocazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Anche in questa elezione di ballottaggio l'elettore scrive sulla propria scheda.

Quattro nomi nei collegi in cui restano da eleggere 5 deputati;

Negli altri collegi tanti nomi quanti sono i deputati che rimangono da eleggere.

Art. 76. L'intervallo fra l'una e l'altra votazione non deve in nessun caso essere maggiore di otto giorni, nè minore di 4.

Art. 77. Nella seconda votazione gli uffici definitivi, costituiti per la prima, presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione però l'appello degli elettori comincia alle 10 antimeridiane.

I suffragi non possono cadere che sopra i candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.

Si hanno per eletti i canditati che raccolsero il maggior numero di voti validamente espressi.

Art. 78. A parità di voti, il maggiore d'età fra i candidati ha la preferenza.

Art. 79. L'adunanza dei presidenti, a senso del precedente articolo 73, stende il verbale dell'elezione prima di sciogliersi e lo indirizza al ministro dell'interno entro giorni 3 dalla sua data.

Una copia del processo verbale è depositata entro lo stesso termine alla cancelleria del tribunale civile e correzionale, nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del collegio elettorale.

Questo esemplare deve essere certificato conforme all'originale dai membri dell'adunanza dei presidenti.

Art. 80. Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, esso dev'essere convocato nel termine di un mese.

Dal giorno della pubblicazione del Regio decreto di convocazione del Collegio a quello stabilito per la elezione devono decorrere quindici giorni almeno.

Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel Collegio ad eleggere cinque deputati, l'elettore scrive quattro nomi sulla sua scheda: negli altri casi scrive tanti nomi quanti sono i deputati da eleggere.

TITOLO IV.

Dei deputati.

Art. 81. Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, e salve le disposizioni delle leggi 3 luglio 1875, numero 2710 (Serie seconda), e 13 maggio 1877, numero 3830 (Serie seconda).

Art. 82. Ogni funzionario e impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 83. Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci ed i membri dei Capitoli.

Art. 84. Il deputato eletto da più Collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui egli intenda esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che deve eleggere un nuovo deputato.

Art. 85. La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

TITOLO V.

Disposizioni generali e penali.

Art. 86. Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento:

1. I condannati a pene criminali, se non ottengono la riabilitazione;

2. I condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frode d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, qualunque pena di falso, falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione, di cui è parola nell'art. del Codice di procedura penale.

Art. 87. Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore o di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosità, vagabondaggio e mendicità.

Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena.

Art. 88. Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili:

I commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento;

Coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione per infermità di mente;

Coloro che sono ricoverati negli Ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità.

Art. 89. Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto ad ingannare, ottiene per sè o per altri la inscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con una multa da lire 500 a 2000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita inscrizione o cancellazione.

Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione, o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

Art. 90. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito colla pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, e il pagamento di cibi e bevande agli elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena è in tal caso ridotta alla metà.

Art. 91. Chiunque usi minaccia ad un elettore od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa sino a lire 1000, o nei casi più gravi col carcere sino a sei mesi.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi di persone, o di associazioni, è applicato il massimo della pena.

Art. 92. I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni direttamente, o col mezzo di istruzioni date alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa da lire 500 a 2000, o, secondo la gravità delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno.

La predetta multa o il carcere si applicano ai ministri di un culto, che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minaccie spirituali, o colle istruzioni sopraindicate.

Art. 93. Chiunque con violenze, o vie di fatto, e con tumulti, attruppamenti,

sioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'uffizio nell'atto dell'elezione, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali, o turba la libertà del voto, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con una multa estensibile a lire 5000.

Art. 94. Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, è punito con multa estensibile a lire 200, e col doppio di questa multa chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Colla stessa pena della multa estensibile sino a lire 200 è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente non obbedisce.

Art. 95. Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire mille.

Chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con multa da lire 500 a 2000.

Se il colpevole fa parte dell'ufizio elettorale, la pena è elevata al doppio.

Art. 96. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito col carcere estensibile ad un anno, o con multa estensibile a lire 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale con atti od omissioni contrarie alla legge dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, e cagiona la nullità dell'elezione, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o della trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito col carcere estensibile a due anni e con multa estensibile a lire 2000.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori è punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1000.

Art. 97. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati nel presente titolo.

Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.

Dall'arrivo degli atti alla Camera, o durante la inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione della Camera stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa.

Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la Commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorre, una indennità.

Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile: salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato A, sull'amministrazione comunale e provinciale.

Art. 98. Pei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli avanti tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena del carcere, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffizi per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene, stabilite nel Codice penale per reati gravi non puniti dalla presente legge.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 99. Sono elettori coloro che innanzi all'attuazione della legge sull'obbligo dell'istruzione conseguirono il certificato di aver superato con buon esito l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche.

Art. 100. Nelle liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente legge, durante due anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno inscritti anche coloro i quali non trovandosi nelle condizioni espresse nell'articolo precedente ne presenteranno domanda alla Giunta comunale nei termini indicati nel titolo II della presente legge.

La domanda, che deve contenere la indicazione della paternità ed età, del domicilio, della condizione e dello scopo, sarà scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e tre testimoni.

Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere e firmare la domanda in presenza sua e dei testimoni.

Tanto le domande quanto l'autenticazione saranno stese in carta libera, e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

Art. 101. I reclami contro le iscrizioni fatte in conformità dell'articolo precedente dovranno essere presentati alla Giunta comunale, la quale potrà stabilire che il cittadino si rechi personalmente al suo cospetto per iscrivere e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo.

Ove l'elettore non si presenti, o rifiuti di scrivere, sarà cancellato dalla lista elettorale.

Art. 102. Coloro che al tempo della promulgazione della presente legge trovinsi inscritti nelle liste elettorali, in forza del disposto del numero 3° (capoverso) dell'articolo 1 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, nonchè dell'articolo 18 della legge sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877, n. 3903 (serie 2ª), vi sono mantenuti finchè non perdano alcuno degli altri requisiti richiesti da questa legge, per l'esercizio dell'elettorato.

Art. 103. Quindici giorni dopo la promulgazione della presente legge, le Giunte comunali procederanno alla formazione di una lista complementare, nella quale dovranno comprendere tutti i cittadini che, per effetto di questa legge, acquistano il diritto all'elettorato.

Per la formazione della lista complementare si procederà con le norme indicate nel titolo II della presente legge.

Art. 104. I termini stabiliti nel detto titolo per le domande, le affissioni, le decisioni, i reclami e gli appelli decorreranno dalla data del manifesto della Giunta.

Per la formazione della prima lista tali termini potranno venire ridotti per decreto reale nel seguente modo, accordando:

Quindici giorni per la domanda d'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali;

Dieci giorni pei lavori della Giunta municipale;

Dieci giorni pei reclami contro l'operato della Giunta;

Dieci giorni per le deliberazioni del Consiglio comunale;

Dieci giorni per l'appello contro le deliberazioni del Consiglio.

Cinque giorni per l'invio dei reclami alla Commissione provinciale.

Venticinque giorni per le operazioni della Commissione provinciale.

Art. 105. La lista complementare, fusa insieme con la lista formata in virtù della legge 17 dicembre 1860, costituirà, per ciascun comune, la lista permanente di che all'articolo 15 della presente legge.

Art. 106. Nelle prime elezioni alle quali sarà applicata questa legge non sarà cagione di nullità il fatto che in una sezione si trovi inscritto un numero di elettori maggiore o minore di quello richiesto dagli articoli 47 e 48.

Art. 107. Sino all'approvazione definitiva delle liste, di cui agli articoli 103 e 104, e al decreto Reale che convoca i Collegi per le elezioni ad una nuova Legislatura, le elezioni dei deputati continueranno ad essere fatte secondo la legge del 17 dicembre 1860, che s'intenderà da quel giorno pienamente abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 24 settembre 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*
G. ZANARDELLI.

NOTIZIE ESTERE

Austria-Ungheria. — Alcuni giornali di Vienna avevano annunziato che il cav. Ottino, il celebre apparatore, era stato arrestato a Trieste, in seguito all'eplosione avvenuta a bordo della galleggiante, in cui restarono feriti quattro militari. La *Neue Freie Presse* smentisce assolutamente quella notizia; aggiunge però, che venne iniziata contro il cavaliere Ottino una procedura penale per negligenza nella sorveglianza del fuoco d'artifizio, da lui diretto.

— Il *Pester-Lloyd* assicura che nell'ultima sera in cui avvennero disordini a Presburgo, vennero atterrate non solo le case degli ebrei, ma anche l'istituto dei prestiti su pegno, fondato e mantenuto da zelanti cattolici. Questa è una prova che fra gli antisemiti v'erano frammisti molti elementi comunisti.

ROMA

Feste pubbliche. — La Sotto-commissione per gli spettacoli da darsi in favore degli inondati ha diretto ai giornali la seguente comunicazione:

« La Sotto-commissione incaricata di organizzare pubblici spettacoli in prò degli inondati continua nei suoi lavori e confida che le feste deliberate nell'ultima adunanza dal Comitato centrale di soccorso potranno essere presto attuate.

« Intanto, però, partecipa alla S. V. che sono già compiute le pratiche per le seguenti feste, le quali si daranno innanzi alle altre; esse sono:

1° Una rappresentazione al teatro Valle da parte della Compagnia drammatica del comm. Cesare Rossi: la rappresentazione avrebbe luogo nella prossima settimana;

« 2° Una regata sul Tevere promossa dalla Società dei canottieri del Tevere, col concorso della R. marina e delle altre Società dei canottieri: la regata si farebbe il giorno 22;

3° Un concerto vocale e istrumentale al teatro Apollo, dato dalla Reale Accademia Filarmonica Romana e dalla Società orchestrale romana.

« Riservandosi di parteciparle in seguito le notizie riguardanti gli altri spettacoli in corso di preparazione il sottoscritto si dà l'onore di attestarle i sensi della sua particolare osservanza.

« *Dev.mo*
« F. d'ANCAIS. »

Nuovo soccorso. — La presidenza del Comitato centrale di soccorso ha inviato, ieri, agli inondati, per mezzo della Banca Nazionale, un nuovo soccorso di denari. Le somme inviate sono le seguenti: Treviso lire 15,000; Verona (anche per Legnago) lire 15,000; Rovigo 10,000; Vicenza, Udine, Venezia, Belluno e Padova lire 5,000 per ciascuna: in tutto 65,000 lire; le quali aggiunte a quelle inviate con la prima spedizione, in 50,000 lire, formano in tutto lire 115,000.

Riunione. — Il Comitato centrale romano di soccorso per gli inondati è convocato, in adunanza generale, per lunedì prossimo, alle ore 2 pomeridiane precise, nella sala dei Capitani in Campidoglio. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni della presidenza e relazioni delle Sotto-Commissioni incaricate degli spettacoli e della tombola.

Comizio agrario. — I soci del Comizio sono convocati, per domenica prossima, alle ore 9, in adunanza straordinaria, collo scopo di provvedere al soccorso degli agricoltori inondati nell'Alta Italia.

Società orticola. — Per questa sera, alle 5, è convocato, nella sede del Comizio agrario, il Comitato promotore di una Società orticola romana. In questa adunanza i delegati del Comitato riferiranno sui lavori da essi compiuti e sulle adesioni pervenute, che ascendono già a 250.

Onoranze. — Ieri mattina, alle 10 1[2, fu trasportata dall'abitazione alla chiesa parrocchiale dei Ss. Vincenzo ed Anastasio la salma del prof. Betti. Il corteo, che percorse le strade da noi già indicate, era così composto: plotone di guardie di città, plotone di vigili, concerto dei vigili, frati e preti, carro di prima classe, famiglia del defunto; Giunta comunale, Consiglieri municipali, Accademia di S. Luca, istituti scientifici e letterari, plotone di vigili, plotone di guardie di città, carrozze.

I cordoni del carro erano retti dal ff. di sindaco, dai senatori Mamiani e Fiorelli, dai commendatori Azzurri e Leoni.

Intorno al carro andavano pure 12 *fedeli* in costume ed uscieri del Municipio con torcie. Sopra la coltre erano deposte molte ghirlande.

Partenza. — L'on. Minghetti è partito, ieri sera, per Bologna.

Ministri arrivati. — Gli onorevoli ministri della marina e di agricoltura, industria e commercio hanno fatto ritorno in Roma.

Solito bilancio. — Le somme raccolte in tutto ieri, presso il Comitato centrale romano, ascendevano a 252,475 lire e 18 centesimi.

Inaugurazione sospesa. — È assai probabile che l'inaugurazione della nuova Camera di commercio, indetta per il giorno 8, venga sospesa, dovendo, l'onorevole Berti rimanere assente da Roma in quel giorno.

Il furto all'orologiaio Teppati. — La questura in seguito alle investigazioni per la scoperta degli autori del furto in danno dell'orologiaio Teppati, è riuscita a porre le mani, se non sugli autori, sopra i complici per lo meno.

Giovedì furono arrestati l'ammonito Mercuri Augusto e certo Segneri Raffaele, ritenuti complici nel detto reato.

Inoltre risultò che i suddetti sono stati gli autori dell'altro furto commesso nella notte del 12 al 13 settembre u. s. in danno del negoziante di vino Chiappa Carlo, in via Leccosa, essendo stato sequestrato ad uno di essi il bocchino di spuma che ivi era stato derubato in unione ad un orologio. Così sono stati presi due piccioni ad una fava.

Il rovescio della medaglia. — Mentre l'orologiaio Teppati rimaneva vittima di un furto, l'altro orologiaio, Bergamini Giovanni, veniva arrestato per aver convertito a proprio vantaggio, abusando della buona fede dei suoi avventori, molti orologi da quelli datigli per alcune riparazioni, avendoli impegnati al Monte di Pietà.

Gli furono sequestrate indosso le relative polizze. I danneggiati sinora riconosciuti sono: il frate domenicano P. Alfonso Bianconi, la signora Rubbi Maria ed il signor Guglielmo Oliva.

Un fatto atroce ha commossa ieri mattina la cittadinanza di Roma. Saranno state le 8 1[4, quando all'ultimo piano della casa n. 24, in via Goito, delle grida strazianti fece accorrere tutto il vicinato verso quella parte, presaghi di qualche disgrazia, nè si ingannarono. In una camera del detto piano, certa Zaira Sistini, moglie di un tal Gherardi, impiegato al ministero delle finanze, con un colpo di rasoio aveva ferita gravemente una sua figlinoletta di 20 mesi a nome Eugenia, al braccio destro, indi con altri due colpi si era segata la gola, rimanendo dopo brevi istanti cadavere. Dicesi che quella disgraziata sia stata spinta a tanto eccesso per essere da molto tempo afflitta da febbri senza poterne guarire, e che in un momento di esaltazione mentale abbia ricorso a quella disperata risoluzione. Povero marito, povero padre!

CRONACA GIUDIZIARIA

Tribunale correzionale di Roma

Sezione quarta

Processo Pelrosi-Pasqualini-Aldovrandi

La sentenza

Il Tribunale ha condannato Alessandro Pasqualini ed Augusto Aldovrandi, gerente dell'*Ezio II*, ad un mese di carcere e lire 51 di multa per la diffamazione, ed a 5 giorni d'arresto e 50 lire di multa per le ingiurie.

Annunciamo con dolore la morte della moglie dell'on. senatore Astengo, la signora Teresa nata Pertini, avvenuta ieri notte alle 3, dopo lunga e penosa malattia, munita di tutti i conforti della religione. Ci associamo al dolore del consorte, della figlia, dei parenti inconsolabili tutti, per la perdita d'una persona tanto amata.

NOTIZIE TEATRALI ED ARTISTICHE

La seconda rappresentazione della *Odette* al teatro Valle ha confermato pienamente il successo della prima. Cessato l'orgasmo, tutta l'esecuzione è stata più franca e sicura. Sempre grande la Duse in tutta la produzione, e, in ispecie, nelle scene difficilissime dell'atto terzo e in quella famosa del quarto, nella quale è impossibile portare a un più alto grado la commozione del pubblico. Egregiamente il Rossi che, ormai, non ha più bisogno di lodi. Assai bene la Zangheri, il Masi, il Diotti e i loro compagni.

Il teatro era affollato. Stasera, l'*Odette* si replica di nuovo.

— Questa sera all'Argentina va in iscena l'opera *L'Africana*.

— Al teatro Metastasio avrà luogo, questa sera, la prima rappresentazione della nuova operetta in tre atti del maestro F. Palmieri, intitolata *La bella Ester*.

ATTI UFFICIALI

La *Gazzetta ufficiale* del 5 ottobre contiene:

1. R. decreto 2 ottobre di scioglimento della Camera dei deputati (*V. Ultime Notizie*).

2. R. decreto 27 agosto che aggiunge alcune autorità all'elenco di quelle ammesse a corrispondere in esenzione delle tasse postali.

3. R. decreto 29 agosto che dà piena esecuzione alla dichiarazione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per la protezione della proprietà dei marchi di fabbrica.

4. R. decreto 24 settembre che modifica il regolamento sul reclutamento dell'esercito.

5. Disposizioni nel personale dipendente dal ministero dell'interno e nel personale giudiziario.

NOTIZIE ULTIME

Le elezioni generali

La *Gazzetta Ufficiale* pubblica la seguente Relazione a S. M. il Re ed il seguente R. decreto:

Relazione a S. M. del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, fatta in adienza del 2 ottobre 1882.

Sire,

La Maestà Vostra colla sovrana sanzione della nuova legge elettorale politica ha coronato una delle più grandi riforme che possano rendere glorioso il regno di un Principe e stringere maggiormente i vincoli che lo uniscono al suo popolo.

A dare pieno vigore a questa legge, che porta al diritto pubblico del regno una sì larga innovazione, occorre che la Maestà Vostra, usando della prerogativa che lo Statuto fondamentale del regno attribuisce alla Corona, chiami gli elettori all'esercizio del loro diritto per la costituzione della Rappresentanza nazionale.

Perciò il ministero propone all'approvazione di V. M. lo schema di decreto, col quale è sciolta la Camera dei deputati, sono convocati i collegi elettorali, ed è riconvocato il Parlamento.

Per tal modo il potere legislativo che lo Statuto affida a V. M. e alle due Camere potrà esercitare le sue funzioni con l'alta autorità che ad esso compete.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione RE D'ITALIA

Veduto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del regno;

Vista la legge 24 settembre 1882, numero 999 (serie terza), testo unico, per le elezioni politiche;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,

Udito il Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera dei deputati è sciolta.

Art. 2. I collegi elettorali sono convocati pel giorno 29 corrente a norma degli articoli 44 e seguenti della precitata legge 24 settembre 1882, n. 999 (serie terza), all'effetto di eleggere il numero dei deputati a ciascuno di essi dalla stessa legge rispettivamente assegnato.

Art. 3. Ove occorra una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 5 novembre p. v.

Art. 4. Il Senato e la Camera dei deputati sono convocati pel giorno 22 novembre prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 2 ottobre 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*
G. ZANARDELLI.

Il matrimonio di S. A. R. il Duca di Genova

La *Gazzetta Ufficiale* pubblica la seguente notizia che sarà certamente accolta con soddisfazione dalla nazione:

« Il venticinque settembre ultimo, nel castello reale di Nymphenbourg, presso Monaco, con l'alto aggradimento di S. M. il Re d'Italia e di S. M. il Re di Baviera, vennero celebrati gli sponsali di S. A. R. il Duca di Genova con S. A. R. la Principessa Maria Isabella di Baviera, nata il trentuno agosto milleottocentosessantatre, figlia del fu Principe Adalberto, zio di S. M. il Re di Baviera e della Principessa Amalia infante di Spagna. La notizia di questa alleanza di famiglia, la prima che viene stretta fra le antiche Dinastie regnanti d'Italia e di Baviera, sarà accolta con generale compiacimento in Italia, dove sono considerate come pubbliche gioie quelle dell'augusta Casa che ne regge i destini. »

Consiglio di Stato e prefetture

La *Gazzetta Ufficiale* pubblica le seguenti disposizioni:

Con R. decreto del 27 settembre 1882:

D'Anna comm. Vincenzo, direttore generale del ministero dei lavori pubblici, nominato consigliere di Stato.

Con R. decreto del 18 settembre 1882:

Laurin cav. dott. Ferdinando, consigliere delegato presso la prefettura di Cremona, nominato prefetto della provincia di Sondrio.

Con RR. decreti del 18 settembre 1882 e con ordinanza ministeriale di destinazione in data 30 stesso mese:

Grioni cav. dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe (1° grado), promosso a consigliere delegato di 2ª classe e destinato a Ravenna;

Gamba cav. dott. Giuseppe, id., id., a Porto Maurizio;

De Camillis cav. dott. Ferdinando, id., id., a Lecce;

Celano cav. Emilio, sottoprefetto di 1ª classe (1° grado) id., id., a Cagliari;

Conti cav. dott. Alfonso, id., id., a Sassari;

Con ordinanza ministeriale del giorno 30 settembre 1882 furono fatte nel personale dei consiglieri delegati le traslocazioni seguenti:

Correa cav. Salvatore, di 2ª classe, da Pisa a Catanzaro;

Capocci cav. Dermino, di 2ª classe, da Lucca a Pisa;

Gori cav. Enrico, di 1ª classe, da Parma a Lucca;

Viani cav. Raffaele, di 1ª classe, da Modena a Parma;

Fasculli cav. avv. Federico, di 2ª classe, da Aquila a Salerno;

Cordella cav. Ernesto, di 1ª classe, da Avellino ad Aquila;

Boscono cav. avv. Gennaro, di prima classe, da Ferrara ad Avellino;

Grossi cav. Nicola, di 1ª classe, da Catanzaro a Chieti;

Manfredi cav. dott. Emilio, di 2ª classe, da Vicenza a Bari;

Carosio cav. avv. Giovanni, di 2ª classe, da Salerno a Cremona.

Sanità marittima

La *Gazzetta Ufficiale* d'ieri sera reca un'ordinanza di sanità marittima, colla quale, accertato che la febbre gialla esiste in alcuni punti degli Stati-Uniti di America, si decreta:

« Le navi che giungeranno da oggi in poi dal litorale degli Stati del Texas e della Florida (Stati-Uniti d'America) saranno considerate di patente brutta per febbre gialla e sottoposte al trattamento contumaciale stabilito coll'ordinanza n. 9, del 29 maggio 1878.

I prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione di questa ordinanza.

I francesi in Africa

La *Pall Mall Gazette* pubblica un articolo sulla politica francese in Africa, in cui, dopo aver detto che i *chauvinistes* francesi con alla testa la *République française*, spingono il governo ad abolire le capitolazioni, affermando che l'Inghilterra e la Germania non opporranno difficoltà, *e che, quanto all'Italia, la sua opposizione non conta*, soggiunge:

Tunisi però è già storia antica. L'abolizione delle capitolazioni è soltanto l'ultima foglia o la penultima del carciofo, la prima delle quali fu la spedizione contro i krumiri. Ma, dopo tutto quanto abbiamo udito della riluttanza della Francia ad impegnarsi in avventure estere, è alquanto sorprendente che, subito dopo la conquista di Ton-Kin in Asia, essa minacci la guerra dalle due parti del continente africano. La Camera, può darsi, applicherà una doccia d'acqua fredda alle febbrili aspirazioni di coloro i quali sognano il protettorato del Madagascar e la colonizzazione della vallata del Congo, ma presentemente sembra che gli *chauvinistes* abbiano la via aperta.

L'attività dei francesi nella grande isola africana e sul continente è stimolata dalla gelosia dei loro vicini. La gelosia dell'Italia suggerì il trattato del Bardo; la gelosia dell'Inghilterra li fa minacciare l'indipendenza del Madagascar; la gelosia del Belgio e dell'Associazione internazionale africana li induce a chiedere l'annessione di un vasto tratto dell'Africa equatoriale. In tutti e tre i casi, la speranza di vantaggi commerciali dà un potente appoggio ai suggerimenti dell'orgoglio nazionale. Il Congo, sebbene interrotto, prima di raggiungere l'Atlantico, da molte cateratte, è una delle vie fluviali più considerevoli del mondo. Esso dà accesso ad un bacino di 600,000 miglia, popolato da molti milioni d'indigeni, i quali tutti consumano una quantità di manifatture europee. Ottenere il predominio di questo vasto mercato è senza dubbio uno scopo legittimo d'ambizione commerciale, ed è naturale che i francesi vadano orgogliosi delle gesta del signor Brazzà, un ufficiale francese naturalizzato, ma di nascita italiano, il quale stabilì una stazione sulle sponde del Congo, in una località che si dice sia la chiave delle due grandi vie fluviali commerciali dell'Africa centrale. Ma le loro pretensioni vanno molto oltre nello stabilire stazioni commerciali sulle sponde del Congo.

Il signor di Brazzà assicura di aver posta l'intera immensa regione sulla sponda destra del fiume, dal punto in cui esso diviene navigabile, sotto il protettorato della Francia. Venne issata la bandiera tricolore ed affidata alla guardia d'un sergente negro e di due *tirailleurs* del Senegal. Un capo negro per nome Macoco si dice abbia ceduto alla Francia tutto il suo territorio, e d'ora innanzi nessuno potrà commerciare e neanche passare, senza il permesso della Francia. Il *Temps* dichiara con esultanza che questa cerimonia del signor di Brazzà ha attraversato i progetti dell'Associazione internazionale africana, ed appoggiato dalla maggior parte dei giornali di Parigi, chiede che il trattato con Macoco venga ratificato, che il suo energico negoziatore venga rimandato per stabilire solidamente i due porti ch'egli fondò ad Ogorve ed a Stanley Paol, e per crearne un terzo sull'Alina, provvedendolo di tutti i mezzi necessarii onde utilizzare il prestigio già da lui acquistato presso gl'indigeni.

Il signor Stanley pone in ridicolo le pretensioni del signor di Brazzà. Gli indigeni, egli dice, danno ad una bandiera soltanto il valore d'un pezzo di tela, e non capiscono nulla di protettorato. Ciò può darsi, ma l'entusiasmo con cui la stampa francese reclama che le fantastiche pretensioni del signor di Brazzà vengano convertite in una solida conquista africana, non è molto rassicurante per coloro i quali sanno per esperienza che l'idea dominante della politica coloniale francese non è tanto di estendere la sovranità civilizzatrice della Francia quanto di assicurare un monopolio alle manifatture francesi.

La *Pall Mall Gazette* fa quindi la storia dei continui conflitti avvenuti fra la Francia e l'Inghilterra relativamente al possesso dell'isola di Madagascar, tutti derivanti dalla persistenza dei francesi nell'addurre reclami fondati su trattati più o meno immaginarii del genere Macoco-Brazzà, che impediscono seriamente l'indipendenza e l'integrità del regno di Madagascar. Il giornale inglese conchiude così:

L'Africa recentemente sembra eserciti un fascino fatale presso le potenze occidentali. Negli ultimi quindici anni l'Inghilterra non ha intrapreso meno di sei guerre africane. Sembrerebbe quasi che la Francia voglia seguire la stessa via sanguinosa. Nondimeno uno sguardo all'inutilità di tutte le nostre vittorie dovrebbe dissuadere anche una nazione meno prudente della francese dall'adottare una politica di conquista sul continente africano.

Inondazioni

(Telegramma particolare dell'OPINIONE)

Adria, 6. — Quasi contemporaneamente fummo colpiti da triplice inondazione pel taglio a Polesella, la rotta destra dell'Adigetto e la sinistra del Canal Bianco. La città è in gran parte inondata. Bisogni immensi. Necessità assoluta di soccorsi.

(Telegrammi dell'*Agenzia Stefani*)

Venezia, 5. — L'allagamento del Polesine, oltrepassando Adria, minaccia seriamente il territorio di Cavarzere. Si stanno preparando mezzi di difesa. Anche la pioggia aggrava la situazione del paese inondato.

Rovigo, 5. — Il Canal Bianco decresce lentamente; le acque della rotta oltrepassano Cavanella di Po. Il tempo burrascoso fece crollare molte case nel territorio sommerso. Da Ostiglia si annunzia il rialzo del Po. Mancano notizie dell'Adige dal Tirolo. Si spera di ripristinare domani la comunicazione ferroviaria con Padova, senza trasbordo.

Rovigo, 5. — L'acqua raccolta nel bacino superiore del Polesine ribassò nelle ultime 24 ore solo di un centimetro. L'acqua dell'inondazione, per il taglio della fossa, raggiunse già Cavanella di Po. Il tempo è cattivissimo. Continua la pioggia con forte vento. Il livello del Canal Bianco diminuisce, ma è ancora a 4 25 sopra guardia.

Vicenza, 5. — Le pioggie minacciano nuovi disastri. Ieri il Guà ruppe le chiuse provvisorie di Sorego e Tezze.

Venezia, 5. — Si è costituito un Comitato allo scopo di raccogliere offerte per ricordare perennemente le splendide parole che S. M. il Re indirizzava all'esercito in occasione delle recenti inondazioni, e per attestare la riconoscenza del paese verso l'esercito, sempre primo ad accorrere dovunque lo chiami la voce del Re e della patria.

L'importo minimo di ogni sottoscrizione è di dieci centesimi.

Catanzaro, 6. — La Deputazione provinciale votò 20 0 lire in favore degli inondati.

Rovigo, 6. — Fu tagliato l'argine a destra e a sinistra del Canal Bianco presso

la Grimana. Le acque si avviano al mare per Rosolina. Si cerca di salvare Donada e Contarina coll'argine Gigante, e si difende Adria coll'argine Camuzzone. Pioggia dirotta.

Venezia, 6. — Il Brenta, crescendo, aumenta i danni di Campolungo per la rotta aperta. Il territorio di Cavarzere è invaso. Temesi che resti inondato tutto il territorio tra l'Adige e il Po.

DISPACCI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Palermo, 5. — L'on. senatore Giovanni Raffaele è morto.

Bologna, 5. — È giunto il conte di Fiandra, nel più stretto incognito. Sua Altezza partirà domani per Ravenna e Forlì.

San Vincenzo, 4. — È partito per la Plata il postale *Colombo*, della Società Lavarello.

Marsiglia, 5. — È arrivato il postale *Nord-America*, della Società Lavarello, e prosegue domani per Genova.

Parigi, 5. — Il *Temps*, ha da Londra, che l'idea ora dominante del gabinetto inglese, riguardo alla riorganizzazione finanziaria dell'Egitto, consisterebbe nella soppressione del controllo europeo, e nell'estendere invece le attribuzioni della Cassa del Debito pubblico.

Venezia, 5. — Il conte di Ludolf, ambasciatore di Austria-Ungheria in Italia, è partito per Roma.

Vienna, 6. — Il *Fremdenblatt* annunzia che l'imperatore sanzionò la riforma elettorale votata dal Reichsrath.

Cairo, 6. — Gli inglesi lasciarono ad Anuah e a Damanhur dei governatori che rispondono dell'ordine.

Fu annullato il divieto d'importare carbone e petrolio fra Alessandria e Porto-Said.

Parigi, 6. — È smentita la notizia data dal *Thélégraphe* di alcuni casi di cholera verificatisi a Modane.

Metaponto, 6. — Stamane, alle ore 6 10 ant., cadde un fulmine nel caffè della stazione. Furono colpiti diversi viaggiatori, dei quali uno è morto ed un altro moribondo. Sono feriti gravemente alcuni agenti ferroviari. I feriti furono, con treno speciale, condotti all'ospedale di Taranto.

F. D'ARCAIS, Direttore.
Romualdo Giovanni, Gerente.

VENDITA DI STABILI DEMANIALI
Avviso d'asta, n. 1893 - (Vedi 4ª pagina)

Tipografia dell' *Opinione*.

BORSE DI COMMERCIO

BORSE ITALIANE

VALORI	Roma	Firenze	Genova	Milano	Torino
	6	6	6	6	6
Rendita Italiana 5 %	90 62	90 72	90 67	90 70	90 70
» » contanti	90 80	— —	— —	90 80	90 80
» » scop.	88 12	— —	— —	— —	— —
Prestito Blount	89 47	— —	— —	— —	— —
» Rothschild	92 45	— —	— —	— —	— —
» Cattol. 1860-64	92 30	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. ecclesiastiche	— —	— —	— —	— —	— —
Consolidato Turco	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italiana	— —	— —	2168 —	— —	2179 —
» Romana	1070 —	— —	— —	— —	— —
» Toscana	— —	870 —	— —	— —	— —
» Torino	— —	— —	— —	— —	— —
» Generale	567 50	— —	— —	— —	— —
» Milano	— —	— —	— —	— —	— —
Credito Mobiliare	— —	— —	775 —	— —	777 —
Azioni meridionali	— —	— —	458 —	— —	— —
Obbligazioni id.	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni id.	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni ferrovie Romane	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. Sarde serie A	— —	— —	— —	— —	— —
» » » B	— —	— —	— —	— —	— —
» » » C	— —	— —	— —	— —	— —
Pontebbane	— —	— —	— —	— —	— —
Palermo-Trapani 1ª em.	— —	— —	— —	— —	— —
» » 2ª »	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni mer. austriache	— —	— —	— —	— —	— —
» Tabacchi	— —	— —	— —	— —	— —
Gas romano	890 —	— —	— —	— —	— —
Acqua marcia	970 —	— —	— —	— —	— —
Banco di Roma	643 —	— —	— —	— —	— —
Immobiliare	— —	— —	— —	— —	— —
Condotte d'acqua	516 —	— —	— —	— —	— —
Complementari	290 —	— —	— —	— —	— —
Cartelle fondiarie	432 25	— —	— —	— —	— —
Cambio cheq. su Francia	101 —	100 90	100 90	100 90	100 90
» Londra 3 mesi	25 20	25 20	25 21	25 23	25 20
» oro	20 26	20 23	20 27	20 30	20 24

BORSE ESTERE

VALORI	Parigi Apertura	Parigi Chiusura	Parigi Boulevard	Vienna	Berlino	Londra
	6	6	5	5	5	5
Rendita francese 5 %	116 27	116 90	116 88	— —	— —	— —
» » 3 %	81 82	81 70	— —	— —	— —	— —
Ammortiz. antico 3 %	82 02	82 02	— —	— —	— —	— —
Rendita italiana f. m.	89 50	89 50	89 45	— —	89 10	88 5/8
» » cont.	— —	— —	— —	— —	89 90	— —
Consolidato inglese	100 1/2	100 9/16	— —	— —	— —	100 5/8
Rendita austriaca carta	— —	— —	— —	76 70	— —	— —
» » nuova, oro	— —	— —	— —	96 40	— —	— —
» ungh. 6 % (1871)	— —	— —	— —	119 85	— —	— —
» spagn. esteriore	65 3/16	65 3/16	65 3/16	— —	— —	— —
Consolidato Turco	13 40	13 40	13 40	— —	13 70	13 3/8
Egiziano nuovo	— —	— —	— —	— —	— —	71 1/4
» 6 %	365 —	366 —	364 —	— —	— —	— —
Prestito orientale russo	— —	— —	— —	— —	56 80	— —
Tunisine	— —	447 —	— —	— —	— —	66 —
Obblig. ottomane 1877	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca ottomana	— —	824 —	824 —	— —	— —	— —
Banca di Francia	— —	— —	— —	— —	— —	— —
» di sconto di Parigi	— —	690 —	— —	— —	— —	— —
» di Parigi	1165 —	1165 —	— —	— —	— —	— —
Banca dei paesi austriaci	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Credito fondiario	— —	1437 —	— —	— —	— —	— —
Azioni Suez	2690 —	— —	— —	— —	— —	— —
Delegazioni	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Parti civili	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Panama	589 —	537 —	— —	— —	— —	— —
Parti civili	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Corinto	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Parti civili	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Ferrovie austriache	740 —	— —	— —	344 80	598 50	— —
Lombarde azioni	311 —	— —	— —	142 50	247 —	— —
» obbligazioni	— —	280 —	— —	— —	— —	— —
Azioni Ferrovie romane	— —	— —	— —	— —	— —	—
Cambio sopra Parigi	— —	— —	— —	47 15	— —	— —
» » Londra	— —	25 29 1/2	— —	119 25	20 21 1/2	— —
Lira italiana	— —	— —	— —	40 55	— —	— —
Rublo	— —	— —	— —	— —	202 50	— —

NOTIZIE DI BORSA

Roma, 6 ottobre.

Mercato continua debole, disposizioni sfavorevolissime.

La Rendita si negoziò a 90 30 per contanti, e da 90 62 1/2 a 90 65 per fine. Nominale il Prestito Cattolico a 92 30 ed il Rothschild a 92 45. Blount 89 50 fattosi.

In ulteriore ribasso le Banche Generali esordite a 568, chiusero 567 a 566. Le Fondiarie S. Spirito trovarono collocamento a 432 50 restando piuttosto offerte.

Gli altri valori non diedero luogo a transazioni di sorta, e si aggirarono sui seguenti prezzi:

Banco Roma 645.
Gas 898.
Acqua Pia 905.
Banca Romana 1070.

Cambi un poco meno deboli:
Chéques su Parigi 101.
Francia a 3 mesi 100 50.
Londra a tre mesi 25 22.
Oro 20 27.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

N. 1893

Si fa noto al pubblico, che alle ore 10 ant. del giorno 20 ottobre 1882, nell'ufficio della R. Pretura di Subiaco si procederà alla vendita mediante incanto a pubblica gara degli Stabili sottoindicati, pervenuti al Demanio dello Stato per effetto della Legge 7 luglio 1866, N. 3036, e 6 agosto 1867 N. 3848.

Lotto N. 9223 — Tabella N. 9442. — Querceto d'alto fusto secolare sito nel territorio di Subiaco in Regione San Vito o Torre proveniente dal Monastero di S. Scolastica in Subiaco, segnato in mappa Sez. V N. 411, coll'estimo di scudi 78 01 — Superficie di Ettari 4 62 40. — Prezzo d'asta L. 10,242.84.

DELL'ESPROPRIAZIONE PER CAUSA di PUBBLICA UTILITA'
Commento alla legge del 25 Giugno 1865, n. 2359, per l'avvocato Cav. Domenico Manganella, Capo Sezione al Ministero dei Lavori Pubblici.
Il volume si spedisce franco di porto contro vaglia postale di lire 2,80.
Deposito presso l'Agenzia d'annunzi del Giornale l'Opinione, via del Seminario N. 87, Roma.

SOCIETA' ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

SERVIZIO DEI TITOLI

XXVª Estrazione dei **Buoni in oro** eseguitasi in Seduta pubblica il 2 Ottobre 1882.

I Buoni estratti saranno rimborsati a cominciare dal 1° gennaio 1883, mediante la consegna dei Titoli muniti di tutte le Cedole Semestrali non scadute.

Dal 1° gennaio 1883 in poi cessano di essere fruttiferi.

Numeri estratti

TITOLI DA CINQUE									TITOLI UNITARJ					
Numeri della Cartelle	NUMERI dei Buoni		Numeri delle Cartelle	NUMERI dei Buoni		Numeri delle Cartelle	NUMERI dei Buoni		NUMERI dei Buoni		NUMERI dei Buoni		NUMERI dei Buoni	
	dal N.	al N.		dal N.	al N.		dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.
126	626	630	3612	18056	18060	8963	44811	44815	65781	65785	90121	90125	112766	[illegible]
236	1026	1030	3655	18271	18275	9132	45656	45660	66866	66870	91831	91835	112916	[illegible]
288	1486	1490	3662	18406	18410	9155	45771	45775	67041	67045	92336	92340	113741	[illegible]
405	2471	2475	3670	18846	18850	9158	45786	45790	67206	67210	93741	93745	113911	[illegible]
528	2836	2840	3806	19976	19980	9181	45901	45905	67296	67300	94016	94020	114411	[illegible]
563	2841	2845	4011	20201	20205	9243	46211	46215	67821	67825	94296	94300	115871	[illegible]
678	3361	3365	4047	20231	20235	9302	46506	46510	68616	68620	94726	94730	115911	[illegible]
841	4201	4205	4081	20416	20420	9420	47096	47100	69306	69310	95466	95470	116176	[illegible]
885	4421	4425	4085	20421	20425	9576	47876	47880	69766	69770	95821	95825	116411	[illegible]
1066	5326	5330	4090	20446	20450	9661	48301	48305	70236	70240	96476	96480	116676	[illegible]
1068	5336	5340	4152	20756	20760	9852	49256	49260	71261	71265	96581	96585	117426	[illegible]
1100	5496	5500	4241	21216	21220	9983	49911	49915	71341	71345	97011	97015	117436	[illegible]
1164	5816	5820	4251	21251	21255	10124	50616	50620	71661	71665	97101	97105	117481	[illegible]
1230	6146	6150	4430	22146	22150	10346	51726	51730	71701	71705	97881	97885	117751	[illegible]
1252	6256	6260	4571	22851	22855	10384	51916	51920	72536	72540	98256	98260	118516	[illegible]
1300	6496	6500	4632	23156	23160	10515	52571	52575	72621	72625	98261	98265	118771	[illegible]
1306	6526	6530	4638	23186	23190	10551	52751	52755	73001	73005	98881	98885	119371	[illegible]
1321	6601	6605	4685	23421	23425	10719	53591	53595	73036	73040	99081	99085	119836	[illegible]
1460	7296	7300	4733	23661	23665	10780	53896	53900	73481	73485	99846	99850	119891	[illegible]
1634	8166	8170	4744	23716	23720	10818	54086	54090	73851	73855	99901	99905	120151	[illegible]
1732	8656	8660	4819	24091	24095	10836	54176	54180	74846	74850	100121	100125	120371	[illegible]
1764	8816	8820	5243	26211	26215	11016	55076	55080	75006	75010	100701	100705	120796	[illegible]
1805	9021	9025	5447	27231	27235	11122	55606	55610	75021	75025	101846	101850	121176	[illegible]
1850	9246	9250	5513	27561	27565	11126	55626	55630	76771	76775	101951	101955	121616	[illegible]
1911	9551	9555	5545	27721	27725	11143	55711	55715	77121	77125	103296	103300	122181	[illegible]
1929	9641	9645	5585	27921	27925	11176	55876	55880	77676	77680	103486	103490	122861	[illegible]
2015	10071	10075	5594	27966	27970	11251	56251	56255	78241	78245	103996	104000	122951	[illegible]
2035	10171	10175	5632	28156	28160	11293	56461	56465	78276	78280	104266	104270	124711	[illegible]
2112	10556	10560	5774	28866	28870	11299	56491	56495	79516	79520	104316	104320	124861	[illegible]
2163	10811	10815	5796	28976	28980	11314	56566	56570	80046	80050	104631	104635	124941	[illegible]
2310	11541	11545	5889	29441	29445	11318	56586	56590	80076	80080	105296	105300	125591	[illegible]
2315	11571	11575	5973	29861	29865	11384	56916	56920	80186	80190	105401	105405	126441	[illegible]
2461	12301	12305	6073	30361	30365	11693	58461	58465	80521	80525	105861	105865	126731	[illegible]
2513	12561	12565	6191	30951	30955	11750	58746	58750	80806	80810	106096	106100	127461	[illegible]
2568	12836	12840	6214	31066	31070	11801	59001	59005	81046	81050	106141	106145	127546	[illegible]
2620	13096	13100	6221	31101	31105	11906	59526	59530	81236	81240	106806	106810	127926	[illegible]
2630	13146	13150	6600	32996	33000	12029	60141	60145	81611	81615	107086	107090	128006	[illegible]
2779	13891	13895	6617	33081	33085	12076	60376	60380	81641	81645	107136	107140	128211	[illegible]
2825	14121	14125	6728	33636	33640	12087	60431	60435	82271	82275	107346	107350	128311	[illegible]
2940	14696	14700	6942	34706	34710	12140	60696	60700	83111	83115	107471	107475	128611	[illegible]
2966	14826	14830	7245	36221	36225	12177	60881	60885	84226	84230	108011	108015	128896	[illegible]
2973	14861	14865	7287	36431	36435	12201	61001	61005	84351	84355	108791	108795	129206	[illegible]
3033	15161	15165	7291	36451	36455	12270	61346	61350	84946	84950	109601	109605	129301	[illegible]
3047	15231	15235	7315	36571	36575	12324	61616	61620	85201	85205	109756	109760	129556	[illegible]
3177	15881	15885	7613	38061	38065	12368	61836	61840	85706	85710	110576	110580	129861	[illegible]
3202	16006	16010	7639	38191	38195	12393	61961	61965	86266	86270	110816	110820	129984	[illegible]
3227	16131	16135	7694	38466	38470	12514	62566	62570	86896	86900	110826	110830	130256	[illegible]
3266	16326	16330	7948	39736	39740	12534	62666	62670	86901	86905	111361	111365	130441	[illegible]
3285	16421	16425	8101	40501	40505	12586	62926	62930	87101	87105	112006	112010	130561	[illegible]
3320	16596	16600	8169	40841	40845	12611	63051	63055	87211	87215	112021	112025	130601	[illegible]
3357	16781	16785	8295	41471	41475	12649	63241	63245	87401	87405	112201	112205	130891	[illegible]
3398	16986	16990	8350	41746	41750	12816	64076	64080	87416	87420	112216	112220	131081	[illegible]
3517	17581	17585	8442	42206	42210	12891	64451	64455	87566	87570	112301	112305	131186	[illegible]
3520	17596	17600	8555	42771	42775	12982	64906	64910	87586	87590	112671	112675		
3578	17886	17890	8969	44841	44845	12992	64956	64960	89956	89960	112736	112740		

Firenze, li 2 Ottobre 1882.

LA DIREZIONE GENERALE.

N.B. Presso l'Amministrazione centrale della Società e presso i Banchieri corrispondenti trovasi ostensibile l'elenco dei Buoni estratti precedentemente e non ancora rimborsati.